

La Tita



Mod. UTLOIS-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. *316*

Roma, addi *23 gennaio 2010*

Risposta a nota del
N. _____ Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **71/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

**RIORDINO ISTITUTO NAZIONALE
DI BENEFICENZA VITTORIO
EMANUELE III (TAGLIA ENTI)**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N. _____

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI


(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

[Signature]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010

NUMERO AFFARE 00071/2010

OGGETTO:

Ministero dell'Interno Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari.

Schema di d.P.R. recante "Regolamento di riordino dell'istituto nazionale Vittorio Emanuele III,
ai sensi dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46-5/A2008147803 del 7 dicembre 2009, trasmessa con nota dell'8 successivo n. 46-5/A2008147803/II e pervenuta in segreteria l'11 gennaio 2010, con la quale il Ministero dell'Interno (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che in attuazione dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, quale risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione e dai successivi interventi legislativi, è stato predisposto uno schema di regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2009, con il quale si è proceduto alla trasformazione in fondazione di diritto privato dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, avente come scopo preciso quello di esercitare la beneficenza a vantaggio degli ufficiali delle FF.AA. e della G.d.F., e si sono trasferite le funzioni di vigilanza e controllo contabile sul medesimo Istituto dal Ministero dell'Interno al Ministero della Difesa (art. 1, commi 1 e 2).

Il provvedimento in questione consta di altri quattro articoli, oltre l'art. 1 succitato, che disciplinano:

- a) l'art. 2, le modalità per l'introduzione delle necessarie, consequenziali modifiche allo Statuto dell'Ente ed alcuni contenuti obbligatori dello stesso, che, peraltro, si aggiungono a quelli previsti come limitazioni dall'ultimo comma dell'art. 3;
- b) l'art. 3, il patrimonio dell'Ente e le modalità di sua individuazione;
- c) l'art. 4, le entrate dell'Ente;
- d) l'art. 5, la permanenza in carica degli attuali amministratori dell'Ente fino alla nomina dei nuovi titolari degli organi di governo, che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CONSIDERATO

Il riordino dell'Ente in questione costituirebbe, secondo la relazione

che accompagna lo schema di provvedimento normativo in oggetto, attuazione dell'art. 26, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni. Tale articolo, come è noto, prevede la soppressione (c.d. taglia enti) di tutti gli enti pubblici non economici per i quali al 31 ottobre 2009 non sia intervenuta almeno l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 l. 24 dicembre 2007, n. 244.

Allorchè la Sezione ha esaminato gli schemi di regolamento adottati in base al più volte citato art. 26, c.1, secondo periodo, d.l. n. 112 del 2008, è stato chiaramente affermato che la natura e l'entità del riordino degli enti pubblici non economici voluto dal legislatore deve dedursi dalla disposizione del comma 634 dell'art. 2 l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 21 ottobre 2009, n. 3701/2009).

La Sezione ha più volte ritenuto (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 21 dicembre 2009, n. 4926/2009) che il riordino debba "essere visto come un fatto unitario", nel quale convergono le prescrizioni dell'art. 17 d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009, n. 102. Con la conseguenza che il riordino deve inquadrarsi nelle politiche generali da seguire per il contenimento della spesa pubblica, in quanto diretto ad attuare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che fissa per ciascuna Amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa. Lo stretto collegamento tra riordino dell'ente e contenimento della spesa pubblica è confermato dal fatto che gli enti devono altresì procedere al blocco di nuove assunzioni e che devono aver comunicato entro il 30 novembre 2009 le economie conseguite

in via strutturale.

Del resto il comma 634 dell'art. 2, legge n. 244 del 2007 elenca i principi e criteri direttivi per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione con regolamenti di enti ed organismi pubblici statali. Tali principi e criteri direttivi, che fra l'altro indicano la materia che la nuova normativa regolamentare deve disciplinare, devono essere integralmente osservati dai regolamenti di riordino, sicchè i nuovi regolamenti non possono omettere di disciplinare materie che sono investite da quei principi e criteri. E' lo stesso concetto di riordino che implica un'interpretazione di questo tipo, visto che esso coinvolge il complesso delle disposizioni che riguardano l'organizzazione dell'ente.

La natura e l'entità del riordino degli enti pubblici non economici voluto dal legislatore con il suddetto art. 26 implica, perciò, che l'Amministrazione referente riferisca in ordine a come abbia dato attuazione, contestualmente allo schema di regolamento in oggetto, non solo alla lettera b), ma anche alla lettera i) del c. 634 dell'art. 2 della suddetta l. n. 244 del 2007, con "la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento" (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 14 dicembre 2009, n. 4742/09). Questo aspetto rileva particolarmente per ciò che attiene al mantenimento delle funzioni del Ministero della Difesa ed alla presenza di rappresentanti di quest'Amministrazione negli organi di gestione e di controllo della futura

Fondazione di diritto privato: ed è quindi necessario che l'Amministrazione riferisca in ordine alle modalità con cui ha inteso dare attuazione a questo aspetto della delega regolamentare.

Il riordino dell'Ente in questione doveva essere stato già attuato in seguito al primo comma dell'art. 115 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, proprio nel senso della sua trasformazione in persona giuridica di diritto privato in relazione alla sua peculiare natura di ente associativo, che, così come già rilevato dalla Sezione nel parere n. 4635/09, non può non assumere un suo rilievo specifico in relazione alle esigenze di riordino connesse alla riduzione della spesa pubblica. In altri termini, stante la natura *lato sensu* associativa dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, l'Amministrazione referente ha ritenuto di superare l'alternativa secca tra riordino dell'Ente pubblico e soppressione, per percorrere la strada diversa della trasformazione in fondazione di diritto privato.

Venendo alle singole disposizioni dello schema di d.P.R. in questione, qualche perplessità induce il comma 1, allorchè attribuisce al Codice civile un'efficacia puramente surrogatoria delle lacune esistenti nella normativa speciale, quando, invece, la natura di fondazione di diritto privato dell'Ente dovrebbe indurre a sottoporlo integralmente alla disciplina civilistica, alla quale dovrebbe espressamente derogare la normativa speciale dettata con il presente regolamento in occasione della trasformazione dell'Ente stesso.

Anche il comma 3 dell'art. 2 dovrebbe indicare a chi spetta il potere di nomina del Presidente della Fondazione, una volta attribuita ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze una funzione consultiva in proposito, ed indicare le modalità procedurali di

esercizio di tale funzione consultiva.

Più sostanziali sono le osservazioni all'art. 3. Il primo comma esplicita in sostanza quanto già previsto dal comma 1 dell'art. 115 d.P.R. n. 616 del 1977 e si concretizza proceduralmente nei commi 2, 3 e 4. Va tenuto conto, però, che l'Ente è titolare di un diritto di uso perpetuo di beni immobili demaniali (Villa Boyd in Sanremo ed i locali siti in Roma, ove ha sede la Presidenza), in ordine al quale fu stabilito (v. la premessa allo Statuto organico dell'Istituto del 5 aprile 1941) che il demanio avrebbe dovuto rimborsare all'Istituto il valore delle nuove costruzioni realizzate all'interno della Villa Boyd. Conseguentemente sembrerebbe opportuno che il d.P.R. in esame non lasciasse alla piena discrezionalità del futuro Statuto disporre in proposito, anche perché il comma 5 del medesimo articolo non sembra particolarmente chiaro in proposito e perché, nel silenzio della bozza di regolamento di esame, dovrebbe essere lo Statuto a disporre, ai sensi dell'art. 31 Cod. civ., della devoluzione dei beni nel caso della estinzione dell'Ente.

In altri termini, la natura di fondazione di diritto privato dell'Ente, e quindi di patrimonio destinato ad uno scopo, implica che il regolamento in esame specifichi quale sia il patrimonio del soppresso ente, che formerà il patrimonio della Fondazione, e quali siano i rapporti del patrimonio, così come determinato, con il demanio dello Stato.


Andrebbe, infine, stabilita e precisata la gratuità di tutte le cariche nella futura Fondazione e previsto che anche il nuovo Statuto non potrà contemplare la possibilità di eventuali contributi a carico dello Stato o di Enti pubblici.

P.Q.M.


Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i necessari chiarimenti alle osservazioni svolte in motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO



Numero 330/10 e data 16/7/2010 Spedizione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 2 luglio 2010

NUMERO AFFARE 00071/2010**OGGETTO:**

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
"Regolamento di riordino dell'Istituto nazionale Vittorio Emanuele III, ai sensi dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione del 19.1.2009, prot. n. 557/ST/210.010, trasmessa con nota 22 gennaio 2009, prot. n.557/ST/208,018.1 S.24(3) con la quale il Ministero dell'interno (dipartimento della pubblica sicurezza) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 18 gennaio

2010;

Vista la relazione in adempimento del 4 giugno 2010, prot. n. 0004134 trasmessa dall'Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

Premesso e Considerato:

Con il parere interlocutorio adottato nell'adunanza del 18 gennaio 2010, la Sezione aveva sospeso l'espressione del parere definitivo in attesa che l'Amministrazione fornisse i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate.

Con la relazione in adempimento sopra citata l'Amministrazione, in relazione al rilievo formulato su come sia stata data attuazione nello schema di regolamento in oggetto anche alla lettera i) del comma 634 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, osserva di aver già "provveduto alla riduzione dei posti di livello dirigenziale e delle relative dotazioni organiche con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210" e sottolinea di doversi ritenere superata la questione dell'applicazione del criterio di cui alla lettera i) del predetto comma 634, sia perché l'articolo 2, comma 8-septies del decreto legge 194 del 2009, convertito dalla legge 25 del 2010 ha soppresso l'articolo 17, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009, sia alla luce del comma 8-bis del medesimo articolo 2, che "ha imposto ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche da parte delle Amministrazioni".

Le considerazioni svolte dall'Amministrazione non possono essere condivise. In primo luogo è del tutto irrilevante, sotto il profilo che qui interessa, che il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legge 78 del 2009 sia stato soppresso con il richiamato art. 2, comma 8-septies, in quanto è altra la disposizione in base alla quale la riduzione da parte delle Amministrazioni vigilanti deve avvenire e, precisamente, il comma 6 dell'articolo 17, che ha aggiunto le lettere h) ed i) al comma 634 della legge 244 del 2007. L'autonomia del criterio di cui alla lettera i) di cui al comma 6 dell'articolo 17 è del tutto evidente rispetto a quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo. Così pure irrilevante, rispetto al vincolo posto con il criterio di cui alla predetta lettera i), appare il richiamo ad ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche previste ad altro titolo e per altre ragioni dal richiamato comma 8-bis dell'art. 2 del decreto legge 194 del 2009.


Ritiene pertanto la Sezione, di dover ribadire il suo orientamento più volte espresso in tema di regolamenti di riordino degli enti in attuazione del comma 634 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, secondo il quale le Amministrazioni devono dar conto e motivare come abbiano dato attuazione nello schema di regolamento non solo alla lettera b), ma anche alla lettera i) che comporta "la riduzione da parte delle Amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento" (Cons. Stato Sez. atti normativi, 14.12.2009, n. 4742 del 09).

Quanto alle osservazioni formulate sui singoli articoli dello schema di regolamento nel parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione prende atto degli intendimenti manifestati dall'Amministrazione di modificare il contenuto dell'articolato in conformità delle stesse, con specifico riferimento all' articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 3 ed all'articolo 4 e resta in attesa che l'Amministrazione trasmetta il nuovo testo del regolamento modificato.


P.Q.M.

La Sezione sospende l'espressione del parere in attesa degli adempimenti di cui sopra.

L'ESTENSORE

Silvio Traversa


IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno


IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4242/10

Roma, addi 20 settembre 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RIORDINO ISTITUTO NAZIONALE
DI BENEFICENZA VITTORIO
EMANUELE III (TAGLIA ENTI)**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **71/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....


MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

M. Tonello



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010

NUMERO AFFARE 00071/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
"Regolamento di riordino dell'Istituto nazionale Vittorio Emanuele III,
ai sensi dell'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133".

LA SEZIONE

Vista la relazione del 19 gennaio 2009, prot. n. 557/ST/210.010,
trasmessa con nota 22 gennaio 2009, prot. n.557/ST/208,018.1 S.24(3)
con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i pareri interlocutori espressi nelle adunanze del 18 gennaio e del
2 luglio 2010;

Viste le relazione in adempimento del 4 giugno 2010, prot. n. 0004134
e n. 0005387 del 27 luglio 2010, trasmesse dall'Ufficio affari legislativi e

relazioni parlamentari del Ministero dell'interno.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De Ioanna.

Premesso e considerato:

Questa Sezione è intervenuta sullo schema in esame con due pareri interlocutori. In particolare, con il secondo parere, reso nell'Adunanza del 2 luglio 2010, la Sezione aveva ulteriormente sospeso l'espressione del parere definitivo in attesa che l'Amministrazione fornisse i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate.

Con la seconda relazione in adempimento sopra citata, l'Amministrazione, in relazione al ribadito rilievo formulato, relativo alle concrete modalità con cui si era inteso dare attuazione nello schema di regolamento in oggetto anche alla lettera i) del comma 634 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, osserva di non avere strutture specificamente destinate alla vigilanza dell'Ente in questione, alle quali riferire in modo diretto ed esplicito la disposizione recata dalla lettera i) sopra richiamata.

In sostanza l'Amministrazione spiega di non aver potuto in concreto applicare la disposizione per un vincolo strutturale connesso alla stessa tipologia organizzativa del Ministero, senza più tornare sulla presunta alternatività nella applicazioni dei criteri di cui alle lettere del citato comma 634.

Questo Consesso ha avuto più volte modo di chiarire e spiegare l'autonomia del criterio di cui alla lettera i). Così pure irrilevante, rispetto al vincolo posto con il criterio di cui alla predetta lettera i), appare il richiamo ad ulteriori riduzioni di uffici e dotazioni organiche

previste ad altro titolo e per altre ragioni dal richiamato comma 8-bis dell'art. 2 del decreto legge 194 del 2009.

Le Amministrazioni devono quindi dar conto e motivare in ordine al come abbiano dato attuazione nello schema di regolamento non solo alla lettera b), ma anche alla lettera i); naturalmente nel percorso applicativo relativo a ciascuna delle lettere indicate, l'Amministrazione è chiamata a spiegare le ragioni e le modalità che caratterizzano le sue scelte, con specifico riferimento ad ognuna delle modalità volute dalla legge a fronte della struttura organizzativa in essere.

Allo stato, questo Consesso non può che prendere atto delle spiegazioni rese dall'Amministrazione e del fatto che l'impossibilità della applicazione del criterio di cui alla lettera i), non è frutto di una inesistente alternatività nella scelta dei criteri in questione, ma deriva dalle stesse caratteristiche delle strutture su cui si deve intervenire.

Quanto alle osservazioni formulate sui singoli articoli dello schema di regolamento nel parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione prende atto che le modificazioni introdotte nel testo ora in esame sono pienamente conformi a tali osservazioni.

La Sezione quindi nel ribadire il suo orientamento più volte espresso in tema di regolamenti di riordino degli enti in attuazione del comma 634 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, secondo il quale le Amministrazioni devono dar conto e motivare come abbiano dato attuazione nello schema di regolamento non solo alla lettera b), ma anche alla lettera i) che comporta "la riduzione da parte delle Amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il


funzionamento” (Cons. Stato Sez. atti normativi, 14 dicembre 2009, n. 4742 del 2009), prende atto delle motivazioni svolte nella citata ultima nota di adempimento e non si oppone per quanto di competenza all’ulteriore corso del testo in esame.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.


L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

